

Allegato 7.3.4(a)

CONTRATTO DI LICENZA

tra

[UNIBO] con sede legale in [•], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] n. [•], (di seguito, “UNIBO”), in persona di [•], munito dei necessari poteri;

e

[UPO] con sede legale in [•], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] n. [•], (di seguito, “UPO”), in persona di [•], munito dei necessari poteri;

(di seguito, congiuntamente, “Licenzianti” o “Enti di Ricerca”)

– da una parte –

e

[Nuova Società] con sede legale in [•], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] n. [•], (di seguito, “Licenziataria”, come meglio precisato all’articolo 2), in persona di [•], munito dei necessari poteri;

– dall’altra parte –

(Licenziataria e Licenzianti qui di seguito anche definite, congiuntamente, come le “Parti” e, individualmente, ciascuna di esse come una “Parte”)

PREMESSE

- A. Con contratto di concorso sugli oneri dell’attività di ricerca stipulato in data [•] (di seguito, il “**Concorso Oneri**”), le Licenzianti hanno ottenuto da [•][indicare il nome della Società Veicolo] (di seguito, la “**Società Veicolo**”) un finanziamento di importo pari a [•] (di seguito, il “**Pre-Seed**”) affinché gli Enti di Ricerca, con l’assistenza dei Ricercatori (come *infra* definiti), completassero la fase di Ricerca e Sviluppo (come sotto definita) del progetto consistente in [•] [inserire descrizione del Progetto] e meglio descritto nell’Allegato 1 (di seguito, il “**Progetto**”);
- B. a seguito dell’esito positivo della verifica degli sbocchi tecnologici e commerciali del Progetto (di seguito, il “**Proof of Concept**”), la Società Veicolo intende occuparsi del completamento, la gestione e lo sfruttamento commerciale del Progetto;
- C. il completamento, la gestione e lo sfruttamento commerciale del Progetto avverranno, a discrezionalità della Società Veicolo, per il tramite della costituzione di una nuova apposita società (di seguito, la “**Nuova Società**”);
- D. il Progetto coinvolge diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia preesistenti alla stipula del Concorso Oneri sia generati nel corso dello svolgimento del Progetto medesimo, di titolarità degli Enti di Ricerca o in relazione ai quali gli Enti di Ricerca comunque detengono il diritto di concedere alla Licenziataria la licenza di cui al presente contratto;

- E. La Licenziataria, nel perseguire il suo scopo sociale intende ottenere, e gli Enti di Ricerca intendono concedere, una licenza mondiale ed esclusiva avente ad oggetto tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al Progetto, nei termini ed alle condizioni di cui al presente contratto di licenza (di seguito, il **“Contratto di Licenza”**).

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le Parti del presente Contratto di Licenza si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Contratto di Licenza. In particolare:

- l'**Allegato 1**, contenente una descrizione del Progetto e delle fasi nelle quali esso è suddiviso;
- l'**Allegato 2**, contenente una descrizione di tutto il Background IP ed un elenco dei Titoli IP già depositati o ottenuti dagli Enti di Ricerca;
- l'**Allegato 2bis** contenente una descrizione del Software.

2. Definizioni

Ove non diversamente specificato, le definizioni di cui al presente Contratto di Licenza hanno un significato autonomo rispetto alle omologhe definizioni contenute nel Concorso Oneri.

“Concorso Oneri”	ha il significato di cui alla premessa A;
“Affiliato/”	indica ciascun soggetto che: (i) è direttamente o indirettamente controllato da una Parte; (ii) controlla, direttamente o indirettamente, una Parte; (iii) è direttamente o indirettamente controllato da un'entità che, direttamente o indirettamente, controlla la Parte; (iv) è collegato ad una società ricompresa nei precedenti punti (i), (ii) o (iii). Resta inteso che ai fini della nozione di “controllo” e società “collegata” dovrà farsi riferimento all'articolo 2359 del codice civile;
“Background IP”	indica tutti i Diritti IP relativi al Progetto e Titoli IP di titolarità degli Enti di Ricerca, che siano esistenti alla data della stipula della presente Licenza, meglio individuati negli Allegati 2 e 2bis;
“Bozza Preliminare”	ha il significato di cui all'articolo 13.1;
“Collaboratori”	indica, con riferimento a una Persona, tutte le Persone che abbiano con essa rapporti di lavoro autonomo (ivi incluso, senza limitazione, i titolari di assegni di ricerca), anche di carattere occasionale, ivi inclusi i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori a progetto, i prestatori d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, gli agenti, i procuratori d'affari, i prestatori di lavoro occasionale e accessorio, i prestatori di lavoro somministrati dalle agenzie del lavoro e i membri degli organi sociali.
“Comunicazione dell'Offerta”	ha il significato di cui all'articolo 7.3;
“Contratto di Licenza”	ha il significato di cui alla premessa E;

<i>“Contratto di Ricerca Commissionata”</i>	indica qualsiasi contratto fra la Nuova Società e gli Enti di Ricerca, successivo al Concorso Oneri, finalizzato all’ulteriore sviluppo del Progetto;
<i>“Contratto di Collaborazione”</i>	Indica qualsiasi contratto tra la Nuova Società e Dipendenti o Collaboratori degli Enti di Ricerca, successivo al Concorso Oneri, finalizzato all’ulteriore sviluppo del Progetto;
<i>“Dipendenti”</i>	indica, con riferimento ad una Persona, tutti i prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di detta Persona indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla durata del rapporto e dalla categoria di inquadramento, ivi inclusi i lavoratori con contratti di tipo formativo, quelli a tempo parziale e quelli a termine.
<i>“Diritti IP”</i>	indica qualsiasi diritto di proprietà industriale o intellettuale, registrabile o meno, registrato o meno, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi marchio, brevetto per invenzione, brevetto per modello di utilità, invenzione, nome a dominio, software, diritti sui database, topografie dei prodotti a semiconduttori, know-how, informazione riservata tecnica o commerciale, denominazione o ragione sociale, disegno, modello;
<i>“Diritto di Prelazione”</i>	ha il significato di cui all’articolo 7.2;
<i>“Divulgazioni Scientifiche”</i>	indica qualsiasi articolo o pubblicazione di carattere scientifico avente scopo divulgativo, pubblicati su riviste accademiche, nonché qualsiasi presentazione a eventi, conferenze, congressi, convegni accademici o scientifici, avente ad oggetto il Background IP o il Foreground IP Condiviso o Informazioni Riservate;
<i>“Fatturato Netto”</i>	indica gli importi incassati dalla Licenziataria per la commercializzazione dei Prodotti, come risultante dalla fattura di vendita dei Prodotti, dedotti: <ul style="list-style-type: none"> a) l’IVA, se dovuta; b) gli sconti commerciali riconosciuti dalla Licenziataria ai clienti o distributori, risultanti da fattura o da nota di credito; c) il prezzo della totalità dei Prodotti resi, risultanti da fattura o nota di credito.
<i>“Foreground IP della Licenziataria”</i>	indica tutti i Diritti IP, inclusi eventuali Titoli IP sugli stessi, relativi al Progetto e venuti ad esistenza successivamente alla data della stipula della presente Licenza, generati autonomamente dalla Licenziataria all’interno della propria organizzazione e struttura, senza il contributo di Ricercatori, Dipendenti o Collaboratori degli Enti di Ricerca;
<i>“Foreground IP Condiviso”</i>	indica tutti i Diritti IP, inclusi eventuali Titoli IP sugli stessi, relativi al Progetto e venuti ad esistenza successivamente alla data della stipula della presente Licenza, generati dagli Enti di Ricerca nel contesto e in adempimento del Contratto di Ricerca Commissionata, con o senza il contributo dei Ricercatori, o generati nel contesto e in adempimento di Contratti di Collaborazione

<i>“Informazioni Riservate”</i>	indica tutte le informazioni relative al Progetto, al presente Contratto di Licenza, o rivelate in occasione della sottoscrizione o dell’esecuzione dello stesso, nonché le informazioni protette, i segreti commerciali o materiali, brevettabili o meno, brevettati o meno, in forma tangibile o intangibile, qualificati o meno come riservati, inclusi, ma non limitati a, ideazioni, invenzioni, sviluppi, miglioramenti, tecniche, procedimenti, software, know-how, relazioni, elaborati di ricerca, riunioni di lavoro, dati tecnici e altri dati; la Parte che riceve tali informazioni, in relazione ad esse, diventa <i>“Parte Ricevente”</i> ;
<i>“Licenza”</i>	ha il significato di cui all’articolo 3.1;
<i>“Mancata Commercializzazione”</i>	indica la situazione nella quale, trascorsi almeno [●] anni dalla sottoscrizione del presente Contratto di Licenza, la Licenziataria si astenga, in mancanza di una ragionevole giustificazione tecnica, commerciale o causa di forza maggiore, da tutte le attività di Sfruttamento Commerciale;
<i>“Minimo Garantito”</i>	ha il significato di cui all’articolo 4.2;
<i>“Licenziataria”</i>	indica la Nuova Società, in qualità di firmataria del presente Contratto di Licenza.
<i>“Nuova Società”</i>	ha il significato di cui alla premessa C;
<i>“Pre-Seed”</i>	ha il significato di cui alla premessa A;
<i>“Parte Ricevente”</i>	ha il significato di cui alla definizione di Informazioni Riservate;
<i>“Persona”</i>	indica qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta;
<i>“Prodotto/i”</i>	indica i prodotti o i servizi la cui produzione, promozione e commercializzazione costituiscono sfruttamento commerciale del Progetto e costituirebbero, in assenza delle previsioni di cui alla presente Licenza, violazione dei diritti sul Background IP o sul Foreground IP Condiviso;
<i>“Progetto”</i>	ha il significato di cui alla premessa A;
<i>“Proof of Concept”</i>	ha il significato di cui alla premessa B e di cui al Concorso Oneri;
<i>“Prospettato Acquirente”</i>	ha il significato di cui all’articolo 7.3;
<i>“Prospettato Trasferimento”</i>	ha il significato di cui all’articolo 7.3;
<i>“Rendiconto Trimestrale”</i>	ha il significato di cui all’articolo 4.5;
<i>“Ricerca e Sviluppo”</i>	indica tutte le attività di ricerca, sperimentazione, analisi, test, miglioramento, design, prototipazione, sviluppo, revisione, innovazione, valutazione svolte nell’ambito del Progetto, indipendentemente dalla Parte che le compia;

“Ricercatori”	indica i soggetti incaricati dell’attività di Ricerca e Sviluppo ai sensi del Contratto di Ricerca Commissionata o del Contratto di Collaborazione, a prescindere dall’inquadramento contrattuale nell’organizzazione di riferimento; questa definizione include eventuali collaboratori che i Ricercatori utilizzino o abbiano utilizzato nell’ambito delle attività svolte in esecuzione del Contratto di Ricerca Commissionata e del Contratto di Collaborazione;
“Royalty”	ha il significato di cui all’articolo 4.1;
“Sideground IP”	indica tutti i Diritti IP, inclusi eventuali Titoli IP sugli stessi, di titolarità degli Enti di Ricerca e venuti ad esistenza successivamente alla data della stipula della presente Licenza e generati autonomamente, e al di fuori del Contratto di Ricerca Commissionata, dagli Enti di Ricerca e strettamente correlati e necessari ai fini dello sfruttamento commerciale del Background IP e del Foreground IP Condiviso;
“Sfruttamento Commerciale”	indica tutte le attività volte alla produzione, industrializzazione, manifattura, promozione, importazione, esportazione, distribuzione, commercializzazione, offerta in vendita dei Prodotti;
“Società Veicolo”	ha il significato di cui alla premessa A;
“Titoli IP”	indica qualsiasi titolo amministrativo astrattamente idoneo a proteggere, in qualsiasi giurisdizione, i Diritti IP, inclusa la registrazione di software in Italia presso la SIAE o protezione omologa in altra giurisdizione.
“Trasferire il Sideground IP” (e sue coniugazioni) o “Trasferimento del Sideground IP”	la conclusione di qualsiasi negozio o il compimento di qualsiasi atto <i>inter vivos</i> – sia esso a titolo oneroso o gratuito – per effetto del quale si consegua o ci si impegni a conseguire, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (in tutto o in parte, a titolo particolare o universale) della piena o della nuda proprietà del Sideground IP, o il risultato della concessione in licenza del Sideground IP, oppure la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno e usufrutto) sul Sideground IP medesimo o di ogni altro titolo o diritto che conferisca al titolare il diritto di acquistare o di ottenere in licenza il Sideground IP.
“Verifica”	ha il significato di cui all’articolo 5.1

3. Oggetto della Licenza

- 3.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto di Licenza, gli Enti di Ricerca concedono alla Licenziataria, che accetta, una licenza a titolo oneroso, mondiale, avente ad oggetto il Background IP e il Foreground IP Condiviso (per quanto riguarda la quota di titolarità degli Enti di Ricerca ai sensi dell’articolo 6) (di seguito, la **“Licenza”**), in connessione con i) l’attività di Ricerca e Sviluppo, ii) lo Sfruttamento Commerciale, in qualsiasi settore ove il Progetto possa avere applicazione attuale o futura.
- 3.2 La Licenza si intende esclusiva:

- a) con riferimento allo Sfruttamento Commerciale, anche nei confronti delle Licenzianti; e
 - b) con riferimento all'attività di Ricerca e Sviluppo, salvo in questo caso il diritto delle Licenzianti di procedere in proprio ad attività di Ricerca e Sviluppo e di procedere ad altre attività di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto il Background IP e il Foreground IP Condiviso, anche in collaborazione con soggetti terzi, al di fuori del Contratto di Ricerca Commissionata.
- 3.3 La Licenza di cui all'articolo 3.1 comprende il diritto della Licenziataria di concedere in sub-licenza il Background IP ed il Foreground IP Condiviso per le finalità di cui al presente Contratto di Licenza. La Licenziataria sarà libera di determinare le condizioni, anche economiche, delle sub-licenze rilasciate ai sensi del presente articolo, tenendo in considerazione l'esigenza di ottenere condizioni almeno pari a quelle di mercato per tecnologie comparabili e di tutelare le aspettative di guadagno delle Licenzianti. Alle Licenzianti spetterà una quota dei proventi, comunque denominati, derivanti dalle sub-licenze in questione, nella misura che le Parti si impegnano a concordare in buona fede ed in ogni caso non inferiore al 30%.
- 3.4 Con particolare riferimento al Software, la Licenza include il diritto della Licenziataria di:
- a) scaricare, copiare, riprodurre, duplicare o comunque utilizzare in qualsiasi modo il Software;
 - b) riprodurre, modificare, adattare, trasformare, decodificare, eseguire attività di *reverse-engineering*, eseguire *reverse analysis*, disassemblare, decompilare o tradurre il Software.
- 3.5 Con la sottoscrizione del presente Contratto di Licenza, la Licenziataria si obbliga a procedere diligentemente all'attuazione del Background IP e del Foreground IP Condiviso e allo Sfruttamento Commerciale e a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno per attuare lo Sfruttamento Commerciale in tempo ragionevole e in quantità sufficiente a soddisfare le richieste del mercato. Ove necessario per la commercializzazione dei Prodotti, la Licenziataria si impegna ad ottenere eventuali autorizzazioni o concessioni amministrative per la commercializzazione degli stessi.

4. Royalties

- 4.1 In considerazione dell'ottenimento della Licenza di cui all'articolo 3 che precede, la Licenziataria corrisponderà agli Enti di Ricerca una royalty nella misura del 4% (quattro per cento) del Fatturato Netto, oltre I.V.A., se dovuta (di seguito, la "**Royalty**").
- 4.2 In ogni caso, la Licenziataria corrisponderà agli Enti di Ricerca i seguenti corrispettivi minimi annuali (di seguito, "**Minimo Garantito**"):
- a) per il primo anno di vigenza del Contratto di Licenza, da computarsi dalla sua sottoscrizione sino al 31 dicembre dello stesso anno, 1.500 (millecinquecento) euro, oltre I.V.A., se dovuta, da corrispondersi in via anticipata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Licenza;
 - b) 5.000 (cinquemila) euro, oltre I.V.A., se dovuta, per il secondo anno di vigenza del Contratto di Licenza, da corrispondersi in via anticipata entro il 31 gennaio del medesimo anno;
 - c) 10.000 (diecimila) euro, oltre I.V.A., se dovuta, per il terzo anno di vigenza del Contratto di Licenza, da corrispondersi in via anticipata entro il 31 gennaio del medesimo anno;
 - d) 15.000 (quindicimila) euro oltre I.V.A., se dovuta, per ciascuno dei successivi anni di vigenza del Contratto di Licenza, da corrispondersi in via anticipata entro il 31 gennaio di ciascun successivo anno.
- Il Minimo Garantito di cui al presente punto 4.2, è riferito a tutti i Titoli IP relativi al Background IP, e dovrà essere incrementato di un importo pari a: (Minimo Garantito) x (numero di Titoli IP relativi al Foreground IP Condiviso) x (quota di titolarità degli Enti di Ricerca).
- 4.3 Ove le Royalties superino il Minimo Garantito calcolato sul medesimo anno contrattuale, il Minimo Garantito sarà considerato un'anticipazione del pagamento delle Royalties per il medesimo anno.

- 4.4 La Royalty eccedente il Minimo Garantito sarà corrisposta dalla Licenziataria su base trimestrale, secondo le modalità di rendicontazione di cui all'articolo che segue.
- 4.5 La Licenziataria fornirà agli Enti di Ricerca un rendiconto del Fatturato Netto entro 30 (trenta) giorni dal termine di ciascun trimestre (di seguito, il "**Rendiconto Trimestrale**"), e comunque dalla risoluzione per qualsiasi motivo del presente Contratto di Licenza. Il primo trimestre si concluderà l'ultimo giorno del trimestre solare nel quale è entrato in vigore il contratto; per esempio, se il Contratto entra in vigore il 10 febbraio, il primo trimestre si concluderà il 31 marzo.
- 4.6 Nei 30 (trenta) giorni successivi all'invio del Rendiconto Trimestrale, il Rendiconto Trimestrale diventerà incontestabile e la Licenziataria verserà agli Enti di Ricerca le Royalties così calcolate nei 15 giorni successivi, a fronte di emissione di fattura di pari importo da parte delle Licenzianti.
- 4.7 Il pagamento delle Royalties di cui al presente articolo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate qui di seguito indicate:

[●]

5. **Audit**

- 5.1 La Licenziataria concede agli Enti di Ricerca il diritto di effettuare, con congruo preavviso, una verifica contabile (di seguito, la "**Verifica**") per ciascun anno di durata del presente Contratto di Licenza tramite un revisore, indipendente rispetto alle Parti e di primario standing, che sarà individuato dagli Enti di Ricerca stessi, con facoltà di esaminare le scritture contabili della Licenziataria.
- 5.2 Nel caso in cui la Verifica riveli inesattezze nei rendiconti che hanno comportato pagamenti da parte della Licenziataria agli Enti di Ricerca inferiori di più del 5% (cinque per cento) rispetto a quanto dovuto a titolo di Royalties agli Enti di Ricerca ai sensi dell'articolo 4 che precede, i costi della Verifica, come fatturati dal revisore, saranno a carico della Licenziataria. Nel caso in cui tale scostamento sia dovuto a dolo o colpa grave, la Licenziataria sarà altresì tenuta a pagare agli Enti di Ricerca una penale pari al doppio dello scostamento riscontrato. Alternativamente sarà tenuta a riconoscere unicamente lo scostamento riscontrato.
- 5.3 Nel caso in cui la Verifica confermi la correttezza delle cifre rendicontate dalla Licenziataria o riveli cifre non corrette che hanno comportato pagamenti da parte della Licenziataria agli Enti di Ricerca inferiori di non più del 5% (cinque per cento) rispetto a quanto dovuto a titolo di Royalties agli Enti di Ricerca ai sensi dell'articolo 4 che precede, i costi della Verifica, come fatturati dal revisore, saranno a carico degli Enti di Ricerca. In ogni caso, la Licenziataria sarà tenuta a pagare agli Enti di Ricerca l'importo dello scostamento riscontrato.

6. **Titolarietà del Foreground IP**

- 6.1 Le Parti riconoscono che il Foreground IP della Licenziataria sarà di esclusiva titolarità della Licenziataria, e gli Enti di Ricerca rinunciano sin d'ora a qualsiasi diritto e contestazione al riguardo.
- 6.2 Le Parti riconoscono che il Foreground IP Condiviso sarà di titolarità congiunta, in parti uguali, degli Enti di Ricerca e della Licenziataria, rinunciando sin d'ora a qualsiasi contestazione al riguardo.
- 6.3 Il Foreground IP Condiviso, per la quota di titolarità degli Enti di Ricerca diverrà oggetto del presente Contratto di Licenza nel momento stesso in cui verrà ad esistenza, ai medesimi termini e condizioni di cui all'articolo 3 del presente Contratto di Licenza, senza che ciò comporti alcuna variazione delle Royalties.

7. Sideground IP

- 7.1 Gli Enti di Ricerca si impegnano a comunicare senza indugio alla Licenziataria il conseguimento del Sideground IP.
- 7.2 Gli Enti di Ricerca riconoscono alla Licenziataria un diritto di prelazione sul Trasferimento del Sideground IP (di seguito, il "**Diritto di Prelazione**"), a parità di condizioni offerte dai terzi interessati.
- 7.3 Qualora gli Enti di Ricerca intendano Trasferire il Sideground IP (di seguito, il "**Prospettato Trasferimento**") a un terzo interessato (di seguito, il "**Prospettato Acquirente**"), dovranno preventivamente offrire il Sideground IP oggetto del Prospettato Trasferimento alla Licenziataria, inviando ad essa un'apposita comunicazione (di seguito, la "**Comunicazione dell'Offerta**"), con le modalità di cui all'articolo 18.2, che dovrà contenere:
- a) indicazioni in merito al Prospettato Trasferimento;
 - b) corrispettivo pattuito e modalità della sua corresponsione;
 - c) nome del Prospettato Acquirente;
 - d) condizioni del Prospettato Trasferimento (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicazioni sulla durata dell'eventuale licenza, sul carattere esclusivo o non esclusivo, ambito territoriale e merceologico), dichiarazioni e garanzie relative al Sideground IP e relativi obblighi di indennizzo;
 - e) copia dell'offerta trasmessa dal Prospettato Acquirente, che dovrà avere il carattere di offerta vincolante e irrevocabile, fatte salve le eventuali condizioni di cui alla lettera (d) che precede.

La Comunicazione dell'Offerta dovrà essere inviata alla Licenziataria senza indugio e comunque entro 15 (quindici) giorni dall'offerta del Prospettato Trasferimento da parte del Prospettato Acquirente.

- 7.4 Qualora la Licenziataria intenda esercitare il Diritto di Prelazione, dovrà darne apposita comunicazione agli Enti di Ricerca con le modalità di cui all'articolo 18.2, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione dell'Offerta, manifestando la propria volontà di accettare il Prospettato Trasferimento.
- 7.5 In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione nei termini e alle condizioni previste dai precedenti articoli, gli Enti di Ricerca potranno liberamente procedere al Prospettato Trasferimento con il Prospettato Acquirente, ma solo in conformità e alle condizioni di cui alla Comunicazione di Offerta.
- 7.6 Qualora il Prospettato Trasferimento non abbia luogo e, successivamente, gli Enti di Ricerca intendano nuovamente cedere o concedere in licenza il Sideground IP, esso sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni del presente articolo 7.
- 7.7 È fatto divieto agli Enti di Ricerca di procedere a Trasferimenti del Sideground IP che non rientrino nella procedura di prelazione di cui al presente articolo 7.

8. Deposito e mantenimento dei Titoli IP

- 8.1 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto e senza indugio il conseguimento di qualsiasi Foreground IP Condiviso, e si impegnano altresì a non compiere alcun tipo di azione od omissione in grado di pregiudicare il deposito e l'ottenimento di Titoli IP sul Foreground IP Condiviso medesimo, inclusa qualsiasi Divulgazione Scientifica che sarà regolata secondo quanto previsto all'articolo 13.

- 8.2 La comunicazione di cui all'articolo che precede dovrà essere effettuata per iscritto e senza indugio con le modalità di cui all'articolo 18.2 del presente Contratto di Licenza e dovrà contenere una descrizione dettagliata del Foreground IP Condiviso individuato, idonea e sufficiente a consentire la realizzazione del trovato sotteso al Foreground IP Condiviso medesimo e il deposito di Titoli IP aventi ad oggetto il Foreground IP Condiviso; se una parte che ha ricevuto la comunicazione richiede integrazioni o chiarimenti, essi dovranno essere forniti entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, con le stesse modalità di cui all'articolo 18.2.
- 8.3 La Licenziataria potrà decidere, in via pienamente discrezionale e per il tramite dei consulenti brevettuali da essa stessa individuati, se procedere o meno al deposito di Titoli IP sul Foreground IP Condiviso e determinare la copertura geografica della protezione richiesta. La Licenziataria ha diritto di depositare e rinnovare/mantenere a proprie spese i Titoli IP aventi ad oggetto il Foreground IP Condiviso, curando la gestione dei relativi procedimenti amministrativi di rilascio, incluse le eventuali fasi di opposizione, con piena discrezionalità nel decidere se coltivare o comunque rinnovare i Titoli IP. È inteso che in sede di deposito la Licenziataria indicherà la Licenziataria medesima e gli Enti di Ricerca quali contitolari del Foreground IP Condiviso.
- 8.4 Entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto di Licenza, la Licenziataria si impegna a rifondere agli Enti di Ricerca, a fronte dell'esibizione di idonea documentazione giustificativa, i costi sostenuti da quest'ultimo per il deposito dei Titoli IP aventi ad oggetto il Background IP fino alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Licenza. Nel caso in cui le fasi di esame e rilascio dei Titoli IP in questione non siano ancora concluse alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Licenza, la Licenziataria potrà decidere discrezionalmente di prenderne in carico la gestione, a proprie spese e tramite i consulenti brevettuali da essa stessa individuati, in nome e per conto degli Enti di Ricerca.
- 8.5 La Licenziataria potrà decidere, in via pienamente discrezionale e per il tramite dei consulenti brevettuali da essa stessa individuati, se procedere o meno al deposito e al rinnovo/mantenimento, determinando la copertura geografica della protezione richiesta, dei Titoli IP aventi ad oggetto il Background IP eventualmente non ancora protetto da Titoli IP degli Enti di Ricerca e che la Licenziataria discrezionalmente ritenga necessario proteggere. In tal caso, il deposito e rinnovo dei Titoli IP avverrà in nome e per conto degli Enti di Ricerca, a spese della Licenziataria.
- 8.6 Gli Enti di Ricerca s'impegnano a prestare la propria pronta e diligente assistenza nell'adempimento di qualsiasi formalità si renda necessaria nel corso delle procedure per il rilascio dei Titoli IP aventi ad oggetto il Foreground IP Condiviso o il Background IP e in particolare, a titolo esemplificativo, a rilasciare le necessarie procure e a fornire tempestivamente qualsiasi documento/chiarimento si renda necessario per replicare ai rilievi eventualmente formulati dagli Uffici competenti al rilascio.
- 8.7 Nel caso in cui la Licenziataria decida di non procedere al deposito del Titolo IP relativo al Foreground IP Condiviso o decida di non rinnovare/mantenere il Titolo IP avente ad oggetto il Background IP inizialmente depositato dalla Licenziataria ai sensi dell'articolo 8.5 o da essa preso in carico ai sensi dell'articolo 8.4, dovrà darne comunicazione scritta agli Enti di Ricerca entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 8.1 e almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per il rinnovo/mantenimento dei Titoli IP rilevanti, e – e comunque nel caso di inerzia della Licenziataria protrattasi per 45 (quarantacinque) giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 8.1 – gli Enti di Ricerca potranno procedere, a loro discrezione e spese, al deposito dei Titoli IP o al loro rinnovo/mantenimento, restando inteso che i) la Licenziataria avrà un diritto di sfruttamento mondiale non esclusivo per il Titolo IP richiesto dagli Enti di Ricerca, alle stesse condizioni del presente Contratto di Licenza, ad eccezione del fatto che la Licenza su tale Titolo IP richiesto dagli Enti di Ricerca sarà appunto non esclusiva; ii) in caso di offerta di acquisizione, ovvero di licenza esclusiva, per il Titolo IP richiesto dagli Enti di Ricerca, sarà concesso alla Licenziataria un Diritto di Prelazione analogo a quello previsto all'Art. 7 per il Sideground IP e iii) che la Licenziataria andrà comunque indicata quale

contitolare se il deposito avrà ad oggetto il Foreground IP Condiviso. I Titoli IP di cui al presente punto, depositati dagli Enti di Ricerca, non dovranno essere considerati all'interno del calcolo del Minimo Garantito di cui all'art. 4.2.

- 8.8 Gli Enti di Ricerca si impegnano a mantenere in vita per tutta la durata del Contratto di Licenza i Titoli IP aventi ad oggetto il Background IP individuati nell'Allegato 2. In caso di estensione della Licenza ai sensi dell'articolo 16.1 e per l'intera sua durata:
- a) nel caso previsto dall'articolo 16.1a), gli Enti di Ricerca si impegnano a rinnovare e comunque a mantenere in vita tutti i Titoli IP aventi ad oggetto il Background IP depositati a loro nome e a prestare la massima collaborazione nell'espletamento delle formalità necessarie per il mantenimento in vita dei Titoli IP relativi al Foreground IP Condiviso, oggetto di contitolarità. La Licenziataria rimborserà i costi sostenuti dagli Enti di Ricerca ai sensi del presente articolo entro 60 giorni dalla presentazione, da parte degli Enti di Ricerca, della documentazione giustificativa dei costi medesimi.
 - b) alternativamente, nel caso previsto dall'articolo 16.1b), gli Enti di Ricerca potranno, a loro discrezione, rinnovare e mantenere in vita tutti i Titoli IP aventi ad oggetto il Background IP depositati a loro nome, impegnandosi comunque a prestare la massima collaborazione nell'espletamento delle formalità necessarie per il mantenimento in vita dei Titoli IP relativi al Foreground IP Condiviso, oggetto di contitolarità. La Licenziataria rimborserà i costi sostenuti dagli Enti di Ricerca unicamente in relazione ai Titoli IP relativi al Foreground IP Condiviso, ai sensi del presente articolo, entro 60 giorni dalla presentazione, da parte degli Enti di Ricerca, della documentazione giustificativa dei costi medesimi.

9. Violazioni dei Diritti IP

- 9.1 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto e senza indugio qualsiasi violazione da parte di terzi dei diritti sul Background IP o sul Foreground IP Condiviso di cui dovessero venire a conoscenza.
- 9.2 La Licenziataria potrà discrezionalmente decidere di agire a proprie spese per l'accertamento delle violazioni dei diritti sul Background IP o sul Foreground IP Condiviso e per il conseguente risarcimento del danno.
- 9.3 Nel caso in cui la Licenziataria decida di non esercitare la facoltà di cui al precedente articolo 9.2, dovrà darne comunicazione scritta agli Enti di Ricerca entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 9.1 e – e comunque nel caso di inerzia della Licenziataria protrattasi per 60 (sessanta) giorni successivi alla medesima comunicazione – gli Enti di Ricerca potranno procedere, a loro discrezione e spese, a contrastare la comunicata violazione.
- 9.4 Gli eventuali importi che siano liquidati in sede giudiziale o che siano riconosciuti in sede transattiva a titolo di risarcimento del danno spetteranno alla Parte che ha sostenuto i costi dell'azione. In ogni caso (ivi incluso il caso in cui il risarcimento abbia ad oggetto il lucro cessante della Licenziataria, o la retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125, comma 3, codice della proprietà industriale, o analoghi istituti stranieri), agli Enti di Ricerca spetterà una quota di tali importi risarcitori, ove riscossi dalla Licenziataria, pari alla percentuale di Royalties prevista dal Contratto di Licenza.
- 9.5 Le Parti si impegnano, in ogni caso, a darsi pronta reciproca assistenza in relazione alle azioni di tutela e contrasto delle violazioni dei Diritti IP, e in particolare, a titolo esemplificativo, a rilasciarsi reciprocamente le necessarie procure/autorizzazioni e a collaborare sotto ogni aspetto tecnico delle eventuali fasi di consulenza tecnica.

10. Obblighi di Cooperazione

10.1 Su richiesta della Licenziataria, gli Enti di Ricerca forniranno tempestivamente alla Licenziataria qualsiasi informazione, dato, disegno, specifica tecnica, materiale, prototipo, immagine di cui le Licenzianti abbiano la disponibilità in quanto parte del Background IP o del Foreground IP Condiviso e che sia comunque necessario o utile ai fini dell'esercizio da parte della Licenziataria dei diritti ad essa conferiti con il presente Contratto di Licenza.

10.2 Su richiesta degli Enti di Ricerca, la Licenziataria fornirà tempestivamente agli Enti di Ricerca, qualsiasi informazione, dato, disegno, specifica tecnica, materiale, prototipo, immagine di cui la Licenziataria abbia la disponibilità in quanto parte del Background IP o del Foreground IP Condiviso e che sia necessario o utile esclusivamente al fine dello svolgimento dell'attività di Ricerca e Sviluppo dagli Enti di Ricerca sul Background IP o sul Foreground IP Condiviso.

11. Garanzie e obblighi degli Enti di Ricerca e limitazione di responsabilità

11.1 Gli Enti di Ricerca dichiarano e garantiscono, al meglio delle proprie conoscenze, che il Background IP licenziato ai sensi del precedente articolo 3 rappresenta tutti i Diritti IP relativi al Progetto disponibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Licenza che risultino necessari per la Licenziataria ai fini del perseguimento degli scopi del presente Contratto di Licenza. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.1, ove risultasse che Diritti IP o Titoli IP degli Enti di Ricerca necessari ai fini dell'esercizio da parte della Licenziataria dei diritti ad essa conferiti con il presente Contratto di Licenza non sono stati inclusi nell'oggetto della presente Licenza, le Parti discuteranno in buona fede il loro inserimento nell'oggetto della Licenza.

11.2 Gli Enti di Ricerca dichiarano e garantiscono di avere la piena titolarità del Background IP oggetto del presente Contratto di Licenza o comunque di essere legittimate a rilasciare la presente Licenza con riferimento al Background IP.

11.3 Gli Enti di Ricerca dichiarano e garantiscono, al meglio delle proprie conoscenze, che alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Licenza non esistono contestazioni o azioni, attuali o minacciate, di terzi, inclusi i soggetti inquadrati nell'organizzazione degli Enti di Ricerca, relative alla titolarità del Background IP.

11.4 Gli Enti di Ricerca dichiarano e garantiscono di non essere a conoscenza, alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Licenza, dell'esistenza di qualsiasi contestazione o azione, attuale o minacciata, relativa all'interferenza tra il Background IP e Diritti IP di terzi.

11.5 Gli Enti di Ricerca si impegnano a manlevare e tenere indenne la Licenziataria da qualsiasi danno, costo, spesa, incluse le ragionevoli spese legali, possa derivare alla Licenziataria da contestazioni o azioni di terzi, attuali o minacciate, che non sono state rese note dagli Enti di Ricerca in violazione degli articoli 11.2, 11.3, 11.4 che precedono.

11.6 Vista la natura sperimentale del Background IP e Foreground IP Condiviso licenziati, le Parti concordano che Background IP, Foreground IP Condiviso e Titoli IP aventi ad oggetto Background IP e Foreground IP Condiviso vengono licenziati allo stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia da parte degli Enti di Ricerca circa la loro validità, effettivo funzionamento e idoneità ai fini del perseguimento da parte della Licenziataria degli scopi del presente Contratto di Licenza e in particolare ai fini dello Sfruttamento Commerciale.

11.7 Le Parti concordano pertanto che la Licenziataria sarà esclusiva responsabile di eventuali danni risultanti dall'esercizio dei diritti su Background IP, Foreground IP Condiviso e relativi Titoli IP acquisiti con il presente Contratto di Licenza o dall'uso dei Diritti IP ad essi connessi, anche nei confronti di terzi, tenendo indenne e manlevando gli Enti di Ricerca da ogni eventuale responsabilità in tal senso.

11.8 Ad eccezione delle ipotesi di dolo o di colpa grave, resta inteso tra le Parti che in nessun caso gli Enti di Ricerca saranno responsabili per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o consequenziale, nei quali sia incorsa la Licenziataria o qualsiasi terzo ad essa contrattualmente legata in relazione all'esecuzione di un'obbligazione scaturente dal presente Contratto di Licenza. Le Parti concordano inoltre che la complessiva e massima responsabilità degli Enti di Ricerca per eventuali danni diretti e dimostrati nei confronti della Licenziataria o dei suoi aventi causa non potrà essere in alcun caso superiore all'ammontare del Minimo Garantito previsto all'art. 4.2 versato dalla Licenziataria agli Enti di Ricerca in conformità al presente Contratto di Licenza.

12. Confidenzialità

12.1 Le Parti si impegnano a non rivelare a terzi le Informazioni Riservate e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Contratto di Licenza.

12.2 Le Parti si impegnano a rivelare le Informazioni Riservate solo ai propri Dipendenti, Collaboratori, consulenti, legali, Affiliate, agenti ed, eventualmente, sub-licenziatari, che siano soggetti a obblighi di riservatezza stringenti almeno quanto quelli previsti dal presente articolo. Ciascuna Parte rimane responsabile per qualsiasi violazione, da parte di tali soggetti, di qualsiasi obbligo previsto dal presente articolo.

12.3 Si intendono escluse dagli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui al presente articolo le Informazioni Riservate:

- a) che al momento della rivelazione siano di pubblico dominio o lo diventino in un momento successivo per causa non imputabile alla Parte Ricevente o ai soggetti di cui al precedente articolo 12.2;
- b) che la Parte Ricevente possa provare (i) siano entrate in suo possesso già prima della sottoscrizione del presente Contratto di Licenza o (ii) siano state sviluppate in piena autonomia dalla Parte Ricevente medesima;
- c) che, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto di Licenza, siano state legittimamente acquisite da terzi non soggetti ad obblighi di segretezza;
- d) delle quali la legge, la pubblica autorità, ovvero qualsiasi autorità giurisdizionale o regolamentare impongano la rivelazione o pubblicazione.

12.4 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto di Licenza e anche successivamente alla sua cessazione per qualsivoglia ragione o motivo per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

13. Pubblicazioni

13.1 Fermi gli obblighi di cui all'articolo 12, se gli Enti di Ricerca desidereranno procedere ad una Divulgazione Scientifica potranno farlo previa trasmissione alla Licenziataria, in via riservata, di una descrizione sommaria del contenuto della pubblicazione, con individuazione specifica del Background IP o del Foreground IP Condiviso che diverrebbero oggetto di divulgazione e di una bozza di manoscritto o di presentazione orale (di seguito "**Bozza Preliminare**") ai fini della Divulgazione Scientifica.

13.2 La Bozza Preliminare deve essere inviata alla Licenziataria e sottoposta alla sua valutazione non meno di 30 (trenta) giorni prima della data dell'invio della pubblicazione all'editore ai fini di *review* o della

data prevista per la *submission* del *paper* ai fini della divulgazione orale. La Licenziataria avrà piena facoltà di:

- a) richiedere modifiche della Bozza Preliminare, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Bozza Preliminare, al solo fine di non rendere accessibili a terzi le Informazioni Riservate rispetto alle quali la Licenziataria sia in grado di dimostrare un possibile pregiudizio del proprio interesse allo Sfruttamento Commerciale;
- b) richiedere agli Enti di Ricerca, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Bozza Preliminare, che la Divulgazione Scientifica venga posticipata per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali Titoli IP relativi al Foreground IP Condiviso.
- c) nel caso in cui la Divulgazione Scientifica contenga informazioni la cui divulgazione possa compromettere lo sviluppo tecnico e commerciale della Licenziataria, e tale compromissione sia adeguatamente dimostrata, la Licenziataria potrà chiedere che la Divulgazione Scientifica venga posticipata per un periodo pari a 18 (diciotto mesi) successivo al deposito di eventuali Titoli IP relativi al Foreground IP Condiviso. Tale deposito dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Bozza Preliminare.

Ove la Licenziataria ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, gli Enti di Ricerca potranno procedere liberamente, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della Bozza Preliminare.

Gli Enti di Ricerca si impegnano a citare la Licenziataria quale finanziatore all'interno delle eventuali Divulgazioni Scientifiche aventi ad oggetto Foreground IP Condiviso.

14. Durata e recesso

- 14.1 Il presente Contratto di Licenza avrà durata pari a 18 (diciotto) anni dalla data di sottoscrizione. Allo scadere dei 18 anni il Contratto si intenderà rinnovato per ulteriori 5 (cinque) anni, e successivamente di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, salvo disdetta da inviarsi esclusivamente dalla Licenziataria secondo le modalità di cui all'articolo 18 non oltre 6 (sei) mesi prima della scadenza, e comunque la durata complessiva non potrà essere superiore a 38 (trentotto) anni.
- 14.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14.7, è espressamente esclusa la facoltà degli Enti di Ricerca di recedere dal presente Contratto di Licenza.
- 14.3 La Licenziataria potrà recedere dal presente Contratto di Licenza in qualsiasi momento, a sua completa discrezione, mediante semplice comunicazione agli Enti di Ricerca, effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 18. Il recesso si intenderà efficace dopo tre mesi dal ricevimento da parte degli Enti di Ricerca della menzionata comunicazione.
- 14.4 Il presente Contratto di Licenza rimarrà pienamente in vigore in caso di cessione, totale o parziale, delle quote della Licenziataria a terzi. Tuttavia, nel caso si determini la perdita del controllo della Nuova Società da parte della Società Veicolo ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, gli Enti di Ricerca avranno facoltà di recedere dal presente Contratto di Licenza qualora, nei due anni successivi alla perdita di controllo medesima, gli importi delle Royalties siano inferiori al 50 (cinquanta)% della media delle Royalties pagate nei 2 (due) anni precedenti la perdita di controllo o nel minor intervallo disponibile.
- 14.5 Per tutta la durata del presente Contratto di Licenza, è fatto divieto agli Enti di Ricerca di cedere, in tutto o in parte, il Background IP e, per quanto di sua titolarità, il Foreground IP Condiviso, in mancanza della preventiva autorizzazione scritta della Licenziataria.

- 14.6 In caso di Mancata Commercializzazione dei Prodotti la Licenziataria corrisponderà agli Enti di Ricerca un importo forfettario pari a 100.000 (centomila) euro per ogni periodo di 12 (dodici) mesi di Mancata Commercializzazione continuativa e ininterrotta. L'importo di cui al periodo che precede sarà corrisposto agli Enti di Ricerca con le modalità di cui all'articolo 4.7 entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione di ciascun periodo di 12 (dodici) mesi continuativi di Mancata Commercializzazione.
- 14.7 Trascorsi due anni ininterrotti di Mancata Commercializzazione e perdurando la situazione di Mancata Commercializzazione (ivi inclusi due anni di procedura di liquidazione ovvero procedura concorsuale), le Licenzianti potranno recedere unilateralmente dal presente Contratto di Licenza dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite raccomandata A/R o PEC; il recesso diventerà efficace a partire dal terzo mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte della Licenziataria.

15. Risoluzione

- 15.1 Ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, qualora una delle Parti risultasse gravemente inadempiente in relazione a un'obbligazione significativa del presente Contratto di Licenza, le altre Parti avranno la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Parte inadempiente a mezzo PEC o raccomandata A/R e senza ulteriori formalità, ove la Parte inadempiente non ponga rimedio alla violazione entro 30 (trenta) giorni dalla diffida scritta ad adempiere che le sia stata previamente comunicata dall'altre Parte a mezzo PEC o raccomandata A/R.
- 15.2 Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, a prescindere dalla procedura di cui all'articolo 15.1 che precede, il presente Contratto di Licenza si intenderà risolto nell'ipotesi di violazione da parte degli Enti di Ricerca di uno degli obblighi di cui ai seguenti articoli: (i) dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 11; (ii) mancata astensione degli Enti di Ricerca dallo Sfruttamento Commerciale ai sensi dell'articolo 3; (iii) obblighi di confidenzialità di cui all'articolo 8.1 e 12; (iv) violazione della procedura relativa alla Divulgazione Scientifica di cui all'articolo 13. La risoluzione ai sensi del presente articolo opererà a seguito della comunicazione della Licenziataria agli Enti di Ricerca della sua intenzione di volersene avvalere.
- 15.3 Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, a prescindere dalla procedura di cui all'articolo 15.1 che precede, il presente Contratto di Licenza si intenderà risolto nell'ipotesi di violazione da parte della Licenziataria di uno degli obblighi di cui ai seguenti articoli: (i) deposito e mantenimento dei Titoli IP di cui all'articolo 8; (ii) obblighi di confidenzialità di cui all'articolo 12; (iii) divieto di cessione e di uso dei segni distintivi di cui all'articolo 19.

16. Diritti e obblighi delle Parti in caso di scadenza o risoluzione

- 16.1 Nel caso in cui il Contratto di Licenza venga risolto:
- a) dalla Licenziataria ai sensi dell'Art. 15.1 per grave inadempimento degli Enti di Ricerca o ai sensi dell'Art. 15.2, la Licenziataria conserverà una licenza gratuita, esclusiva e mondiale per i successivi 20 (venti) anni, sul Background IP, in quanto necessario allo Sfruttamento Commerciale del Foreground IP della Licenziataria o del Foreground IP Condiviso;
 - b) alternativamente al punto a) che precede, dalla Licenziataria ai sensi dell'Artt. 15.2.(iii) e 15.2.(iv), ma in assenza di dolo o colpa grave da parte degli Enti di Ricerca, la Licenziataria conserverà una licenza gratuita, non esclusiva e mondiale per i successivi 20 (venti) anni, sul Background IP, in quanto necessario allo Sfruttamento Commerciale del Foreground IP della Licenziataria o del Foreground IP Condiviso.

In tutti gli altri casi di risoluzione, recesso o qualsiasi causa di cessazione anticipata del presente Contratto di Licenza, tutti i diritti di cui all'art. 3 concessi alla Licenziataria cesseranno immediatamente, senza che sia a tal fine necessaria una specifica comunicazione da parte degli Enti di

Ricerca e, di conseguenza, la Licenziataria interromperà immediatamente ogni attività di Sfruttamento Commerciale.

- 16.2 Fermi gli obblighi di cui all'articolo 12, alla scadenza o risoluzione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto di Licenza la Parte Ricevente si impegna a restituire alle altre Parti tutte le Informazioni Riservate della Parte Ricevente, su qualsiasi supporto esse siano conservate dalla parte personalmente o dai propri Dipendenti, Collaboratori, consulenti, legali, Affiliate, agenti ed, eventualmente, sub-licenziatari. La Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi copia di tali Informazioni Riservate sia rimasta nella sua disponibilità o di quella dei propri Dipendenti, Collaboratori, consulenti, legali, Affiliate, agenti ed, eventualmente, sub-licenziatari.
- 16.3 Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui il Contratto di Licenza perda efficacia, perché scaduto o per qualsiasi motivo risolto, il deposito e il mantenimento dei Titoli IP ricomincerà ad essere a carico e a spese dei rispettivi titolari e precisamente: i) per quanto riguarda il Background IP, a carico e a spese degli Enti di Ricerca; ii) per quanto riguarda il Foreground IP Condiviso, a carico di tutte le Parti e con le spese suddivise tra esse pro quota. Ai fini del presente articolo, le Parti si impegnano a collaborare in buona fede e a prestarsi reciproca assistenza in tutti gli adempimenti necessari.

17. Legge applicabile e Foro competente

- 17.1 Il presente Contratto di Licenza e la sua interpretazione ed esecuzione sono sottoposti alla Legge italiana.
- 17.2 Qualunque controversia nascente dal presente Contratto di Licenza, o comunque relativa alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

18. Modifiche e comunicazioni

- 18.1 Qualsiasi modifica del presente Contratto di Licenza non sarà valida ove non prevista per iscritto e firmata dalle Parti.
- 18.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto di Licenza dovrà essere effettuata in forma scritta e si intenderà efficacemente consegnata o notificata se inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti:
- a) per la Licenziataria:
[●]
 - b) per UNIBO:
[●]
 - c) per UPO:
[●]

19. Contratto negoziato, cessione del Contratto di Licenza e Uso dei segni distintivi

- 19.1 Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che il presente Contratto di Licenza è stato oggetto di specifica trattativa in condizioni di parità negoziale fra di esse e che le Parti stesse hanno separatamente esaminato ogni singola clausola del presente Contratto di Licenza.

- 19.2 Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto, pertanto, che le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione con riferimento al presente Contratto di Licenza.
- 19.3 Le Parti si danno atto che tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto di Licenza hanno natura personale e che è fatto divieto a ciascuna di esse, pena risoluzione del Contratto di Licenza, di cedere, in tutto o in parte i diritti e gli obblighi da esso nascenti, salvo diverso accordo fra le Parti.
- 19.4 I segni distintivi degli Enti di Ricerca sono di proprietà esclusiva degli Enti di Ricerca stessi. La Licenziataria non potrà fare uso del marchio e/o della denominazione degli Enti di Ricerca e/o di sue strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. N. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione agli Enti di Ricerca.

* * *

Seguono gli Allegati

* * *

[spazio lasciato intenzionalmente bianco]

In attesa di ricevere la comunicazione della Vostra accettazione, porgiamo cordiali saluti.

[Licenziataria]

[•]